

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
 AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
 UFFICIO OFFERTA FORMATIVA



UNIVERSITÀ
 DEGLI STUDI
 DI PADOVA

Decreto Rep. Prot. n.
 Anno 2025 Tit. III Cl. 2 Fasc. 1 All. n. 20

OGGETTO: Regolamenti didattici di corsi di studio - Emanazione.

LA RETTRICE

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 così come modificato dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 6 giugno 2023, n. 96;

Visto il decreto interministeriali del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 25 maggio 2009 n. 119, relativo alla determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;

Visto il decreto interministeriale del Ministero dell'Università e della ricerca in concerto con il Ministero della Salute dell'1 dicembre 2023, n. 1563, relativo alla determinazione della classe di laurea in Osteopatia L/SNT4;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 dicembre 2023, n. 1648, relativo alla determinazione delle nuove classi di laurea;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 14 gennaio 2021, n. 1154, avente ad oggetto "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con decreto rettorale rep. 3276 del 16 dicembre 2011, e successivamente modificato con decreto rettorale rep. 3945 del 5 ottobre 2023;

Tenuto conto dell'art. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale rep. 4871 del 10 dicembre 2024;

Vista la delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2024, rep. 140, avente ad oggetto "Modifica degli Schemi dei Regolamenti didattici dei corsi di studio";

Vista la delibera del Senato Accademico del 10 settembre 2024, rep. 2, avente ad oggetto "Linee guida per l'offerta formativa e la programmazione della didattica a.a. 2025/26";

Vista la Delibera della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'11 giugno gennaio 2025 con la quale sono stati proposti agli Organi Centrali i Regolamenti didattici dei corsi di laurea;

Verificato che i Regolamenti sono conformi al Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, e alla normativa vigente;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

Ritenuto opportuno procedere all'emanazione del Regolamento didattico del corso di studio in Osteopatia L/SNT4 di seguito elencato, nelle more dell'iter ministeriale di accreditamento relativo ai corsi di studio di nuova

La Responsabile del procedimento amministrativo	La Dirigente	Il Direttore Generale
Cristina Stocco	Roberta Rasa	Alberto Scuttari

istituzione per l'a.a. 2025/26, come indicato dalla nota del Ministro dell'Università e della Ricerca prot. n. 25861 del 20 dicembre 2024;

DECRETA

1. di approvare i Regolamenti didattici dei corsi di laurea raggruppati nella Scuola di Medicina e Chirurgia:
- Corso di laurea in ASSISTENZA SANITARIA (Abilitante alla professione sanitaria di assistente sanitario) L/SNT4 sede di Treviso - Dipartimento di Scienze cardio-toracico-vascolari e sanità pubblica
 - Corso di laurea in ASSISTENZA SANITARIA (Abilitante alla professione sanitaria di assistente sanitario) L/SNT4 sede di Bolzano - Dipartimento di Scienze cardio-toracico-vascolari e sanità pubblica
 - Corso di laurea in DIETISTICA (abilitante alla professione sanitaria di dietista) L/SNT3 – Dipartimento di Medicina (DIMED)
 - Corso di laurea in EDUCAZIONE PROFESSIONALE (abilitante alla professione sanitaria di educatore professionale) L/SNT2 - Dipartimento di Neuroscienze (DNS)
 - Corsi di laurea in FISIOTERPIA (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) L/SNT2 sedi di Padova, Conegliano, Schio, Venezia – Dipartimento di Neuroscienze (DNS)
 - Corsi di laurea in INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) L/SNT1 sedi di Padova, Portogruaro, Rovigo, Schio, Treviso, Mestre, Monselice, Feltre - Dipartimento di Medicina (DIMED)
 - Corso di laurea in LOGOPEDIA (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) L/SNT2 - Dipartimento di Neuroscienze (DNS)
 - Corso di laurea in OSTEOPATIA L/SNT4 – Dipartimento di Neuroscienze (DNS)
 - Corsi di laurea in OSTETRICIA (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o) L/SNT1 sedi di Padova, Treviso, Vicenza - Dipartimento di Salute della donna e del bambino (SDB)
 - Corso di laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE L-29 - Dipartimento di Scienze del farmaco (DSF)
 - Corsi di laurea in SCIENZE MOTORIE L-22 - Dipartimento di Scienze biomediche (DSB)
 - Corso di laurea in TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (abilitante alla professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica) L/SNT2 sedi di Rovigo, Venezia - Dipartimento di Neuroscienze (DNS)
 - Corso di laurea in TECNICHE AUDIOMETRICHE (abilitante alla professione sanitaria di audiometrista) L/SNT3 - Dipartimento di Neuroscienze (DNS)
 - Corsi di laurea in TECNICHE AUDIOPROTESICHE (abilitante alla professione sanitaria di audioprotesista) L/SNT3 sedi di Padova, Treviso - Dipartimento di Neuroscienze (DNS)
 - Corsi di laurea in TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (abilitante alla professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) L/SNT4 sedi di Padova, Feltre - Dipartimento di Scienze cardio-toracico-vascolari e sanità pubblica
 - Corsi di laurea in TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico) L/SNT3 sedi di Padova, Treviso - Dipartimento di Medicina (DIMED)
 - Corso di laurea in TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia) L/SNT3 - Dipartimento di Neuroscienze (DNS)
 - Corsi di laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di radiologia medica) L/SNT3 sedi di Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza - Dipartimento di Medicina (DIMED)

La Responsabile del procedimento amministrativo	La Dirigente	Il Direttore Generale
Cristina Stocco	Roberta Rasa	Alberto Scuttari

- Corso di laurea in TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA (abilitante alla professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva L/SNT2 - Dipartimento di Salute della donna e del bambino (SDB)
- Corso di laurea in TERAPIA OCCUPAZIONALE (abilitante alla professione sanitaria di terapeuta occupazionale) L/SNT2 – Dipartimento di Medicina molecolare (DMM)

dando atto che i Regolamenti didattici dei corsi di studio in allegato costituiscono parte integrante del presente decreto, ed entreranno in vigore dall'anno accademico 2025/2026.

Prima dell'inizio dell'anno accademico i Regolamenti sopra elencati, completi dei loro allegati, verranno pubblicati nel sito di Ateneo all'indirizzo: <http://www.didattica.unipd.it> nelle pagine relative ai corsi di studio;

2. di dare atto che i Regolamenti sopra elencati decadranno qualora non si provveda all'aggiornamento, se dovuto, dei loro allegati;
3. di incaricare l'Ufficio Offerta formativa dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data della registrazione

La Rettrice
Daniela Mapelli
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo	La Dirigente	Il Direttore Generale
Cristina Stocco	Roberta Rasa	Alberto Scuttari



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
(abilitante alla professione sanitaria di infermiere)**

TITOLO I - FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

ART. 1 PREMESSE E FINALITÀ

1. Il Corso di laurea in INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) afferisce alla Classe delle lauree L/SNT1 in Infermieristica di cui al D.I. 19 febbraio 2009, G.U. n. 119 del 25/05/2009.
2. Il Corso di laurea in INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) è un Corso di studio a rilevante valenza interdipartimentale secondo quanto deliberato dal Senato Accademico. Il Dipartimento di riferimento è il Dipartimento di MEDICINA (DIMED), i Dipartimenti associati sono Dipartimento di MEDICINA MOLECOLARE (DMM), Dipartimento di NEUROSCIENZE (DNS), Dipartimento di SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO (SDB), Dipartimento di SCIENZE BIOMEDICHE (DSB), Dipartimento di SCIENZE-CARDIO-TORACO-VASCOLARI E SANITA' PUBBLICA, Dipartimento di SCIENZE CHIRURGICHE ONCOLOGICHE E GASTROENTEROLOGICHE (DISCOG), Dipartimento di SCIENZE DEL FARMACO (DSF).
Il corso è coordinato dalla Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA.
Sono organi del Corso di laurea il Presidente ed il Consiglio di Corso di laurea in INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) di seguito indicato con CCL.
3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema definito dai Decreti Ministeriali e nel rispetto delle prescrizioni dell'ANVUR, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento si completa con i due documenti (Allegati 2 e aggiuntivo) predisposti annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a.
5. Nell'allegato 2 sono definiti, per il Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE):
 - le attività formative proposte e la loro eventuale organizzazione in moduli;
 - i SSD associati a ciascuna attività formativa, dove previsti;
 - i CFU assegnati a ciascuna attività formativa;
 - le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa;
 - le eventuali propedeuticità, nei termini indicati dall'art. 22 del Regolamento delle carriere delle Studentesse e degli Studenti;
 - l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascuna attività formativa;
 - il periodo di erogazione (semestre o trimestre)
 - la lingua di erogazione per ciascun insegnamento;
 - la modalità di erogazione della didattica per ciascun insegnamento;
 - il tipo di valutazione prevista per ciascuna attività formativa;
 - l'elenco delle attività formative per il sostenimento delle quali è richiesto il preventivo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati;
 - l'elenco delle attività formative di cui all'art. 8 del presente regolamento.
6. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e con il Regolamento delle Scuole di Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

ART. 2 AMMISSIONE

1. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) è fissato annualmente dal Ministero competente in base al fabbisogno nazionale di professionalità del sistema sociale e produttivo e alla proposta dell'Ateneo che tiene conto della sostenibilità a livello di risorse umane e strumentali.

2. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono possedere le conoscenze e le competenze annualmente definite dal Decreto ministeriale di riferimento e inserite nel bando di ammissione.
Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 3 e in base a quanto previsto dal bando di ammissione per quanto attiene le competenze linguistiche.
3. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione, utilizzata ai fini della predisposizione della graduatoria di merito e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi.
Il Ministero competente stabilisce annualmente le modalità e i contenuti della prova di ammissione e i criteri per la formulazione della graduatoria di merito che sono resi noti attraverso il bando di ammissione.
4. Sono ammessi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere), coloro che si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato.
5. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCL, la Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA sentiti i dipartimenti interessati, stabilisce i criteri per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti attraverso il bando di ammissione, anche con riferimento ai candidati con titolo estero.
6. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea con le seguenti modalità:
 - frequentando corsi di recupero o percorsi di tutorato con prova finale
 - seguendo corsi di recupero on line con prove parziali e/o prova finale
7. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi ripete il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati.
Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati non consente il sostenimento delle verifiche di profitto degli insegnamenti espressamente indicati nell'allegato 2.
Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.

ART. 3 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

1. Il Corso di laurea in INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) è organizzato in un unico curriculum ed è erogato in lingua italiana.
2. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
3. Ad 1 CFU corrispondono 30 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota riportata nell'Allegato 2. Ai CFU da acquisire con il tirocinio, i laboratori e le attività pratiche, è attribuito un peso orario pari a 30 ore per credito.
4. Per gli studenti con disabilità, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 17/99, potranno essere previsti interventi individualizzati nel rispetto degli obiettivi formativi e professionalizzanti del corso di studio, previa valutazione e approvazione del Consiglio di Corso di Studio, sentito il Delegato del Rettore all'inclusione e disabilità.
5. Tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente ad esempio: gli obiettivi formativi del corso di studio e delle attività formative attivate, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di laurea in INFERMIERISTICA sono resi noti e aggiornati nel sito web di Ateneo.
I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative approvati dal Presidente del CCL sono resi noti prima dell'inizio dell'anno accademico.
L'orario delle attività didattiche è reso pubblico almeno 14 giorni prima dell'inizio di ciascun trimestre o semestre.
Le date degli esami e delle altre forme di verifica sono rese note secondo le indicazioni di Ateneo prima dell'inizio del trimestre o del semestre.

ART. 4 ESAMI E VERIFICHE DI PROFITTO

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Solo il superamento dell'accertamento conclusivo consente allo studente di acquisire i CFU

attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 19. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) di base;
 - 2) caratterizzanti;
 - 3) affini o integrative;
 - 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame scritto, orale o entrambi, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova di laboratorio, esercitazione al computer, prova pratica, progetto.
Il docente responsabile dell'insegnamento, prima dell'inizio di ogni anno accademico, comunica le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, i criteri di valutazione e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera o delle ulteriori conoscenze linguistiche, verrà verificata con esame scritto o orale dal docente incaricato dell'insegnamento della lingua inglese. Le competenze sviluppate dagli specifici corsi di insegnamento verranno verificate con esami scritti o orali al completamento del corso.
I risultati dei laboratori professionali verranno verificati dal docente responsabile sulla base di test, simulazioni o dimostrazioni predisposti in coerenza con i contenuti formativi di laboratorio ed in due appelli annuali. Le competenze acquisite con le attività seminariali e le competenze informatiche verranno verificate con le modalità decise dal docente responsabile dell'insegnamento e indicata nel syllabus e potrà consistere in un esame scritto o orale o pratico.
I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati dagli uffici di Ateneo sulla base della documentazione inviata dalle sedi estere e i relativi CFU saranno riconosciuti dal CCL su proposta del docente referente in sostituzione di quelli attribuiti ad attività formative preventivamente individuate e previste dal piano di studio
6. Il CCL procederà alla verifica dell'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi acquisiti dallo studente dopo un periodo di 10 anni dalla registrazione dell'esame, e alla conferma anche solo parzialmente dei CFU acquisiti.

ART. 5 LABORATORIO E TIROCINIO

1. L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico viene svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati dal CCL sulla base della disponibilità offerta dalle Aziende e dagli Enti convenzionati con l'Università o dal docente Coordinatore, in base alla presenza di requisiti tecnico-professionali e di capacità didattiche. Essa viene coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente al profilo professionale di Infermiere, in possesso della Laurea specialistica o magistrale della classe LM/SNT1 nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione.
2. Viene ammesso al tirocinio lo studente che ha assolto quanto previsto dal decreto 81/2008 in materia di sicurezza del lavoratore e superato l'esame di tirocinio del precedente anno accademico.
Inoltre, per essere ammesso rispettivamente al tirocinio del secondo e del terzo anno, lo studente dovrà aver acquisito i CFU indicati nell'Art. 9 – comma 4 e comma 5, entro la data deliberata annualmente dal Consiglio del Corso di Studio e comunque non oltre il 30 settembre dell'anno di iscrizione.
3. La valutazione del tirocinio avviene annualmente ad opera di una commissione nominata ad hoc dal CCL e composta dal Coordinatore didattico di sede che la presiede, almeno un tutor di anno e un docente del Corso di Laurea; la commissione è valida se costituita da almeno 3 componenti. Le competenze sviluppate in tirocinio per gli obiettivi previsti verranno verificate con approccio multimodale, con due appelli annuali; gli studenti che chiedano di sostenere l'esame di laurea dopo un periodo maggiore di un anno dall'ultimo esame di tirocinio potranno frequentare, su base volontaria, fino a 200 ore di tirocinio nella sede di iscrizione. Il tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento qualora il Presidente del CCL, dopo apposita istruttoria e sentito il parere del Coordinatore di sede e della Commissione didattica, rilevi la presenza di condotte o comportamenti dello studente incompatibili con il tirocinio. Il tirocinio viene superato solo se, al termine delle ore previste per il tirocinio stesso, vengono giudicati raggiunti tutti gli obiettivi mediante superamento dell'esame. In caso contrario, lo studente dovrà ripetere l'intero tirocinio con relativo esame (Allegato aggiuntivo).

4. La valutazione del tirocinio è espressa in trentesimi e registrata nel libretto. Tale valutazione è parte integrante del curriculum dello studente, e contribuisce al calcolo del voto finale di laurea, secondo quanto indicato all'art. 7.
5. il tirocinio si svolge prevalentemente nella sede didattica del Corso, ma può svolgersi anche in Enti e Aziende sanitarie e non, in ambito regionale, extraregionale ed internazionale, sulla base di specifici accordi e convenzioni secondo gli obiettivi formativi previsti.

ART. 6 PROVA FINALE

1. La prova finale si compone di:
 - a) una prova pratica, nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale di Infermiere;
 - b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione. E' possibile redigere l'elaborato di tesi in lingua inglese. La redazione dell'elaborato dovrà avere la supervisione di un relatore appartenente al corpo docente dell'Università di Padova (Allegato aggiuntivo).
2. La prova finale di cui al comma 1 è organizzata, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.
3. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del CCL, e comprende almeno 2 membri designati dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali che possono inviare esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.
4. La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione sanitaria di INFERMIERE.
5. Ulteriori informazioni per lo studente sono disponibili sul sito della Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA.
6. Qualora per lo sviluppo della prova finale vengano messi a disposizione del laureando informazioni e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, il docente di riferimento potrà richiedere la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.
7. L'elaborato di tesi presentato per la prova finale sarà reso pubblico nell'archivio ad accesso aperto dell'Università degli Studi di Padova, dedicato alle tesi ed elaborati finali di corsi di studio dell'Ateneo previo consenso dell'autore. Gli elaborati di tesi sono pubblicati immediatamente o con modalità posticipata (embargo) tramite Licenza concessa dagli autori. L'autore dell'elaborato mantiene tutti i diritti d'autore previsti dalla normativa sul diritto d'autore, permettendo alcuni usi per l'accesso aperto, in continuità con il Regolamento sull'Accesso Aperto dell'Ateneo.

ART. 7 CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di almeno 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
 - a) della media ponderata MP dei voti vi degli esami di base, caratterizzanti, affini o integrativi e a libera scelta, pesati con i relativi crediti ci e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente
$$MP = (\sum \text{ivici} / \sum \text{ici}) 110/30.$$

Da tale calcolo sono escluse le attività formative fuori piano.
 - b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale;
 - c) dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carriera.
Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.
3. I criteri per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto di cui ai punti b) e c) del comma 2 sono deliberati dal Consiglio della Scuola, su proposta del CCL, sentiti i Dipartimenti interessati.
4. Non è di norma possibile conseguire la laurea in un tempo inferiore alla durata normale del Corso di studio (tre anni), in considerazione del fatto che è prevista la frequenza obbligatoria alle lezioni per l'effettuazione delle verifiche finali del profitto. Sono fatti salvi i casi specifici valutati dal Consiglio di Corso di studio e dalla Commissione per il riconoscimento dei crediti progressi.

TITOLO II – NORME DI FUNZIONAMENTO

ART. 8 OBBLIGHI DI FREQUENZA

1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per le attività formative specificate nell'allegato 2 e sarà accertata dal docente nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato tutte le ore di attività d'aula e delle ore di attività di tirocinio/laboratorio, o attività similari, necessarie per lo svolgimento del programma previsto.
Ulteriori specifiche indicazioni approvate dal CCL sono definite da apposito Regolamento pubblicato sul sito della Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA
2. Nel caso lo studente non raggiunga le ore di frequenza delle attività didattiche previste, dovrà recuperare le ore di frequenza non effettuate, con le modalità e nei tempi fissati dal CdS definite nell'apposito Regolamento approvato dal CCL.
3. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un tirocinio/ laboratorio, o attività similare, gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'attività formativa in cui il tirocinio/laboratorio è inserito.
4. Il Corso di laurea in INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) non prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

ART. 9 ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI

1. Per l'iscrizione al secondo anno di corso vale quanto indicato all'art. 2 del presente Regolamento in relazione all'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi.
Lo studente dovrà inoltre avere superato l'esame di tirocinio del primo anno.
2. Per l'iscrizione al terzo anno di corso lo studente dovrà avere superato l'esame di tirocinio del secondo anno
3. In mancanza di tali requisiti, lo studente viene iscritto come ripetente del medesimo anno di corso per un numero massimo di 2 volte e comunque non sono consentite più di n 6 ripetizioni nell'intero corso di studio, pena l'impossibilità di proseguire la carriera nel Corso di studio stesso.
4. Per il sostenimento degli esami e delle altre verifiche di profitto del secondo anno è necessario aver superato l'esame di tirocinio del primo anno entro la data deliberata annualmente dal Consiglio del Corso di Studio e avere acquisito 22 CFU tra le specifiche attività formative indicate nell'Allegato 2.
5. Per il sostenimento degli esami e delle altre verifiche di profitto del terzo anno è necessario aver superato l'esame di tirocinio del secondo anno entro la data deliberata annualmente dal Consiglio del Corso di Studio, tutti gli esami del primo anno (esclusi i CFU acquisiti come idoneità) e avere acquisito 19 CFU tra le specifiche attività formative indicate nell'Allegato 2

ART. 10 CAMBI DI SEDE, PASSAGGI DI CORSO E TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI

1. Il trasferimento da altri Atenei e il passaggio di corso di studio sono consentiti previa verifica di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
2. In presenza di riconoscimenti e/o convalide il CCL o la Commissione per il riconoscimento dei crediti delegata dal CCL propongono l'anno di corso di iscrizione in base ai seguenti criteri:
 - per essere ammessi al secondo anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento del tirocinio del primo anno (16 CFU);
 - per essere ammessi al terzo anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento del tirocinio del secondo anno (20 CFU).
3. Nel caso di trasferimento o passaggio al primo anno di corso è necessario avere sostenuto la prova di ammissione di cui all'art. 2 nei tempi e nei modi previsti nel relativo bando di ammissione.
4. Nel caso invece della possibilità di iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili sarà predisposta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: numero di CFU riconosciuti entro la data di presentazione della domanda di valutazione preventiva, riconoscimento crediti e media ponderata dei voti. Tali criteri verranno valutati da una apposita per il riconoscimento dei crediti. I trasferimenti da altro Ateneo o altro Corso di Studio saranno possibili solo dopo l'assegnazione dei posti di cambio sede (vedi Art. 10, comma 5).

5. Nel caso di cambio di sede qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili sarà predisposta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
- Idoneità all'iscrizione per l'anno successivo in qualità di regolare;
 - numero di posti disponibili nelle sedi sulla base dei posti non coperti o lasciati liberi da studenti che hanno rinunciato agli studi, che si sono trasferiti ad altra sede universitaria o che hanno cambiato corso di studio.
 - CFU acquisiti dallo studente entro la fine degli accertamenti di profitto del primo semestre (data indicata di anno in anno nel calendario accademico corrente).
- Lo studente ha facoltà di motivare la richiesta di cambio sede documentandola in base a quanto previsto dall'apposita procedura. Le motivazioni possono essere prese in considerazione dalla Commissione. In caso di parità verrà valutata la media ponderata delle attività didattiche prese in considerazione per la formazione della graduatoria. Tali criteri verranno valutati dalla Commissione per il riconoscimento dei crediti.

ART. 11 RICONOSCIMENTO CREDITI

1. Il riconoscimento dei CFU maturati in corsi di studio precedenti avviene ad opera del CCL o di una apposita commissione nominata dal CCL secondo i seguenti criteri:
 - a. se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad identico profilo professionale, nonché a differente profilo appartenente alla medesima classe, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'allegato 2 prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciuti altri insegnamenti purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL;
 - b. se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno 50%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'Allegato 2 prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciuti altri insegnamenti purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL.
2. In base alla normativa vigente il CCL o una apposita commissione nominata dal CCL possono riconoscere fino ad un massimo di 48 CFU per le seguenti conoscenze e abilità:
 - a. conoscenze o abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, o, ad altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post secondario;
 - b. attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
 - c. conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.
3. L'assegnazione dell'obsolescenza dei contenuti conoscitivi e dei crediti maturati in percorsi formativi precedenti si applica trascorsi 10 anni dalla data di registrazione dell'esame dalla loro acquisizione.
4. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:
 - nel caso in cui un'attività formativa venga riconosciuta per più attività formative per tutte viene mantenuto il voto, se previsto;
 - nel caso in cui più attività formative siano riconosciute per una o più attività formative, per tutte viene registrata la media dei voti ottenuti, se previsti. La media dei voti sarà pesata sui CFU se esiste l'informazione, altrimenti sarà la media aritmetica;
 - gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l'università del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione approvato
 - negli altri casi il CCL delibera motivando quale voto attribuire.

ART. 12 PIANI DI STUDIO

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio. Il piano degli studi deve essere compilato, ed eventualmente aggiornato annualmente, entro i termini e nei modi stabiliti dalla competente struttura didattica.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo e approvate dal CCL, possono essere scelte, fatte salve le specificità dei Corsi di studio a numero programmato, tra gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini o integrativi erogati nell'Ateneo o, sulla base di apposite convenzioni, in altri Atenei e in altre istituzioni. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 7, comma 2 del presente Regolamento.

3. È consentito inserire fuori piano: attività formative affini erogate nel proprio corso di studi; attività formative erogate in un diverso corso di studi fino ad un massimo di 24 CFU per anno accademico. Tali attività fuori piani non contribuiscono al conseguimento del titolo e non sono considerate per l'attribuzione dei benefici economici.
4. Il piano di studio di ciascuno studente non potrà comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e successive modificazioni.
5. Il piano di studio degli studenti che seguono un programma di mobilità nazionale/internazionale deve essere accompagnato dal Learning Agreement che individua l'insieme delle attività formative da superare durante la mobilità ed - in corrispondenza - l'insieme delle attività del piano che non saranno sostenute. I due documenti costituiscono il piano di studio dello studente che segue un programma di mobilità. Il suddetto piano di studio potrà essere aggiornato sulla base della documentazione relativa al processo di riconoscimento degli studi svolti all'estero.

ART. 13 TUTORATO

1. Il CCL può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dalle strutture competenti

ART. 14 VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

1. Il CCL attua le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente con le modalità e le scadenze definite dalla Commissione per il Presidio della qualità della didattica

ART. 15 VALUTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b del Regolamento didattico di Ateneo, alle Commissioni paritetiche docenti-studenti spetta il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi opzionale avvalendosi delle analisi prodotte dal CCL.

TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 16 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le proposte di modifica al presente Regolamento devono essere approvate dal CCL con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio della Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati anche tramite delega al Direttore del Dipartimento.
2. Le modifiche al regolamento, previa verifica della loro conformità al Regolamento didattico di ateneo, allo schema tipo di Regolamento didattico di corso di studio e alla normativa vigente sono emanate con decreto del Rettore.
3. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento didattico di Ateneo o al Regolamento di Dipartimento/ Scuola o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
4. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCL.

ART. 17 NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento si applica a partire dalla coorte 2025.

In allegato al presente regolamento si possono consultare:

- l'allegato 1 all'indirizzo:
<https://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato1/1011391.pdf>
- l'allegato 2 all'indirizzo:
<https://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato2/1011391.pdf>